

Bando misura 223 – Imboschimento dei terreni non agricoli

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Operazioni finanziabili

Art. 5 – Obiettivi degli interventi

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

Art. 8 – Criteri di priorità

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili

Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo

Art. 13 – Cumulabilità

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Art. 15 – Documentazione

Art. 16 – Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

Art. 19 – Domande di acconto per stati di avanzamento

Art. 20 – Domanda di saldo

Art. 21 – Avvio degli interventi

Art. 22 – Effetto incentivante

Art. 23 – Prova della spesa

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 24 – Impegni essenziali

Art. 25 – Impegni accessori

Art. 26 – Varianti

Art. 27 – Proroghe

Art. 28 – Conclusione dell'operazione

Art. 29 – Clausola compromissoria

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 30 – Disposizioni di rinvio

Art. 31 – Informazioni e strutture di attuazione

Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali

Art. 33 – Elenco allegati

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) del Consiglio, del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), misura 223 – Imboschimento dei terreni non agricoli, in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR e del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40/Pres. di seguito regolamento generale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
- a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
 - b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della singola misura e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; per la misura 223 tale struttura è individuata nel Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
 - c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti delle misure del PSR; per la misura 223 tale unità organizzativa corrisponde con gli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) competenti per territorio;
 - d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 - e) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
 - f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce; nel caso della misura 223 coincide con una o più interventi di piantagione;
 - g) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
 - h) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
 - i) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
 - j) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
 - k) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - l) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
 - m) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - n) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
 - o) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
 - p) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari della presente misura:
 - a) le imprese agricole condotte da soggetti aventi la qualifica di Imprenditore agricolo professionale ai sensi della DGR 798 del 15/04/2005 (DPRReg 277/2004 art 5, comma 2 - Indirizzi per l'attuazione del DLgs 99/2004, in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale), nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - b) le imprese agricole diverse da quelle di cui al punto a);
 - c) I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di terreni;
 - d) le persone fisiche;
 - e) le persone giuridiche di diritto privato;
 - f) gli enti pubblici.
2. Non possono accedere alla presente misura:
 - a) gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

Art. 4 – Operazioni finanziabili

1. La misura concerne il primo imboscamento di terreni non agricoli con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologiche stazionali.
2. Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.
3. L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente quali un corso d'acqua, una strada o un bordo di un appezzamento e presenta una lunghezza superiore ad almeno dieci volte la sua larghezza. Gli impianti lineari, che devono avere una lunghezza minima di 300 metri, possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.
4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) gli impianti realizzati su terreni precedentemente non boscati per i quali si prevede un ciclo di permanenza prima del taglio di utilizzazione inferiore ai cinquanta anni, non si considerano bosco.
5. Le tipologie d'intervento ammissibili sono le seguenti:
 - a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 anni. Si distinguono due sottotipi:
 - 1. arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
 - 2. boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.
 - b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:
 - 1. Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
 - 2. Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.
6. Gli impianti di arboreti da legno hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo; la progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal

Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole, naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda; gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'intervento non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento.

- b) sono costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
 - c) sono costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie; le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
 - d) le specie arbustive possono essere impiegate nel limite massimo del 50 per cento del totale delle piante;
 - e) negli impianti è possibile impiegare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 piante per ettaro;
 - f) nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile prevedere anche l'impiego di piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi.
 - g) in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio si adotta la tecnica della doppia pianta consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di 0,50 – 1 metro l'una dall'altra;
 - h) la densità minima è di 500 piante per ettaro, di cui almeno 70 piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.
 - i) Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:
 - 7 metri da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
 - 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
 - 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
 - 2 metri da piante accessorie arbustive.
7. Gli Impianti di boschi naturaliformi hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono impianti di boschi misti con finalità multiple finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate; la realizzazione e conduzione è improntata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana;
 - b) sono costituiti da specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono ammesse, ma con partecipazione non superiore al 50 per cento sul numero totale delle piante utilizzate;
 - c) non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche;
 - d) la densità minima dell'impianto è di 1.100 piante per ettaro.
8. Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili alla tipologia 1.
9. Gli Impianti a ciclo breve hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono pioppeti e altri tipi di imboschimenti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento, da intendersi come specie o cloni coltivati con un ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni;
 - b) la loro densità è compresa tra 200 e 330 piante per ettaro;
 - c) sono assimilabili a questo tipo anche gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive; in tal caso la densità delle piante per ettaro può superare quella di cui alla lettera b).
10. Le seguenti tipologie d'intervento non sono ammissibili:
- a) impianto di abeti natalizi;

- b) impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi solo gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di boschi naturaliformi (sottotipo 1a); nelle aree Natura 2000 gli interventi sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza;
- d) impianti su terreni a bosco o altresì interessati da colture finalizzate alla produzione legnosa, compresi i pioppeti;
- e) impianti con turno di ceduzione inferiore a 5 anni (*short-rotation forestry*).

Art. 5 – Obiettivi degli interventi

1. La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:
 1. favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
 2. favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
 3. contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
 4. creare aree verdi con funzione ricreativa.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità

1. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
 - a) rispondenza del richiedente ai requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) correttezza e completezza formale della domanda come indicato all'articolo 14;
 - c) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale;
 - d) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e con il contenuto del PSR, e con le finalità della misura per la quale la domanda è proposta al finanziamento, come previsto dagli articoli 4 e 5;
 - e) coerenza dell'operazione oggetto di sostegno con gli obiettivi e le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1974, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - f) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
2. Al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 14, devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità specifici della misura:
 - a) localizzazione: gli interventi sono realizzati sui terreni non agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).
 - b) terreni non agricoli: per terreni non agricoli si intendono i terreni diversi da quelli che sono stati coltivati per almeno due anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo con una o più delle seguenti colture: orticola, floricola, viticola, frutticola, seminativo. Per "terreni

coltivati” s'intendono anche i seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento, di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- c) superficie minima: la superficie totale d'impianto non può essere inferiore ad ha 0,5, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore ad ha 0,1; la superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite.
- d) Per *superficie netta d'impianto* si intende quella occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi.
- e) Per *superfici accessorie* si intendono:
 - le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne (in questo secondo caso contigue) alla superficie d'impianto netta, quali prato stabile, piccole zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b) e fino un'estensione massima pari al 10 per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;
 - le capezzagne perimetrali di accesso al fondo e utilizzate per il transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di realizzazione e manutenzione dell'impianto; le capezzagne sono ammissibili limitatamente agli impianti a ciclo lungo (tipo 1) e per una larghezza massima di 3 metri;
 - le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle lavorazioni agronomiche eseguite per la realizzazione dell'impianto e per la sua manutenzione nel periodo d'impegno.
- f) Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti, e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza maggiore a 3 metri, che circondano o attraversano l'area occupata dalle piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.
- g) documentazione: alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione minima di cui al successivo articolo 15, a pena di inammissibilità;
- h) gli impianti di tipo 1 sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2 in alternativa al progetto è richiesta la presentazione di documentazione semplificata, come specificato all'articolo 15, comma 4;
- i) oltre il progetto, è sottoscritto dal tecnico abilitato e dal beneficiario un *Piano di coltura e di conservazione* contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario;
- j) le tipologie d'intervento ammissibili insistono su fondi di proprietà del richiedente alla data della domanda o su fondi per i quali il richiedente detenga, alla data della domanda la disponibilità giuridica bene in base a contratto di locazione/affitto, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento o altro titolo idoneo e sia stato autorizzato dal proprietario all'esecuzione dell'intervento.

Art. 7 – Criteri di valutazione e punteggi per gli interventi

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto sono individuati nel prospetto sotto riportato:

Descrizione criterio	Punteggio
a) Tipo d'intervento	
1. Boschi naturaliformi	10
2. Arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio	8
3. Arboreti da legno (diversi da quelli di cui al punto 2.)	5
4. Impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica	5
b) Forma d'impianto	
Impianti lineari	10
c) Tipo di pacciamatura	
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
d) Tipo di beneficiario	
1. IAP (Imprenditore agricolo professionale)	10
2. Persone giuridiche di diritto pubblico	8
3. Persone fisiche e giuridiche di diritto privato	6
e) Localizzazione	
1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati	10
2. Riserve regionali o statali	10
3. Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lettere a), b), c), f).	10

2. I punti, assegnati in base ai diversi criteri sopra riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente.

3. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Art. 8 – Criteri di priorità

1. In caso di parità di punteggio si dà priorità alle domande con minor costo dell'investimento.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. La disponibilità finanziaria per il presente bando nell'ambito del PSR ammonta ad euro 260.350,00 (euro duecentosessantamilatrecentocinquanta/00), di cui euro 114.554,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione Europea.

2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno finanziare ulteriori domande mediante lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 16.

Art. 10 – Tipologie di spesa ammissibili

1. Ai fini della determinazione del contributo, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22, ai sensi di quanto stabilito dai regolamenti (CE) 1698/2005 e 1974/2006, sono

ammissibili le tipologie di costo di cui al comma 2 e quelle non ammissibili di cui al comma 3.

2. Sono ritenuti costi ammissibili:

- a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura, per le protezioni individuali; i prezzi unitari riconosciuti non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel *Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno* di cui all'allegato 1 della scheda di misura 221 del regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;
- b) la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dall'articolo 19, comma 5 del regolamento citato; in tal caso i prezzi unitari riconosciuti non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel *Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno*, di cui all'allegato 1 della scheda di misura 221 del regolamento citato, scontati del 15%;
- c) le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino ad un massimo pari al 10 per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.

3. Non sono mai costi ammissibili:

- a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);
- b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.

4. I documenti di spesa sono intestati al beneficiario e debitamente quietanzati. Il richiedente produce idonea documentazione bancaria o postale attestante l'effettivo sostenimento della spesa, come specificato all'articolo 23.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate sono:

- a) connesse agli interventi cofinanziati;
- b) conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) relative a interventi localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
- d) sostenute direttamente dal beneficiario;
- e) comprovate mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la presentazione di pezzi giustificativi della spesa di cui all'articolo 23.

Art. 12 – Tipologia e intensità del contributo

1. L'aiuto per l'impianto è riconosciuto nei limiti delle aliquote di intensità indicate nella tabella seguente da applicarsi al costo totale ammesso dell'investimento.

Beneficiario	Tipo d'intervento	Accesso singolo	Accesso integrato
---------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1	60 %	70 %
	2	45 %	65 %
Persone giuridiche di diritto pubblico	1 e 2	90 %	

2. È riconosciuto esclusivamente l'aiuto per l'impianto secondo le tipologie d'intervento e di beneficiario nei limiti degli importi massimi indicati nella seguente tabella. I massimali degli aiuti riferiti ai costi di impianto s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (ha e totale)	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00	---
	2a (con certificazione ecologica)		€ 2.500,00/ha	---
	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha	---

3. L'aiuto minimo per le spese d'impianto di qualsiasi tipologia d'intervento non può essere mai inferiore a 1.000,00 euro.

Art. 13 – Cumulabilità

1. I contributi concessi a titolo *de minimis* non possono essere cumulati con altri contributi pubblici concessi relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad una intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per lo specifico caso, dalla normativa comunitaria.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente, stampata dopo l'avvenuto rilascio sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), deve pervenire presso la sede dell'Ufficio attuatore entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredata della documentazione di cui al successivo articolo 15, a pena di inammissibilità. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea.

2. Le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento vanno spedite all'Ufficio attuatore entro il termine ultimo di consegna della copia cartacea di cui al comma 1 e devono pervenire entro e non oltre i successivi quindici giorni, pena l'improcedibilità della domanda, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Non saranno prese in considerazione le domande prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quello disponibili a portale SIAN.

4. Gli indirizzi degli uffici attuatori a cui andrà inviata la domanda sono riportati all'articolo 31, comma 1.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 15 – Documentazione

1. La domanda è corredata dalla documentazione di cui ai seguenti commi.
2. Copia semplice di un documento di identità personale, in corso di validità, del richiedente o del rappresentante legale legittimato a sottoscrivere la domanda nei modi di legge.
3. Progetto d'impianto (vedi allegato B), redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, contenente:
 - a) relazione tecnico-illustrativa nella quale vanno sviluppati i seguenti capitoli:
 - premessa;
 - ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo;
 - compatibilità urbanistica, vincoli, servitù;
 - superfici e riferimenti catastali;
 - caratteri ecologico-stazionali;
 - obiettivi dell'intervento;
 - descrizione dell'intervento;
 - quadro economico.
 - b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA);
 - c) planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare;
 - d) lo schema d'impianto in scala idonea, con indicate la forma del sesto d'impianto, la collocazione spaziale delle piante, le distanze tra di esse e l'elenco delle specie suddivise per tipo (principali, secondarie, paracadute, ecc.);
 - e) computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E);
 - f) analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno).
4. Limitatamente agli impianti di tipo 2 (impianti a ciclo breve), il progetto d'impianto di cui al comma 3 può essere sostituito da una scheda descrittiva dell'intervento a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, contenente (vedi allegato C) i dati informativi relativi all'intervento riguardanti l'ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo, la compatibilità urbanistica, eventuali vincoli e servitù, la descrizione delle superfici e i riferimenti catastali, obiettivi dell'intervento, le varietà/cloni impiegati, la forma e dimensioni del sesto d'impianto, il quadro economico e alla quale vanno allegati:
 - a) computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E);
 - b) corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA);
 - c) planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare;
5. Piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso (vedi allegato D). Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il

turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie.

6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi Allegato A) resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e attestante:

- a) il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica del sito dell'intervento; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione probatoria;
- b) l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti;
- c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- d) qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- e) condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA;
- f) compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali,
- g) la sussistenza di terreno diverso dai terreni agricoli coltivati nelle due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

7. Per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di età degli impianti.

8. Per gli interventi di tipologia 2 che aderiscono ad un sistema di certificazione ecologica, copia dell'attestato di certificazione ecologica con relativo codice, o in alternativa copia della domanda di adesione al sistema.

9. Valutazione favorevole d'incidenza, qualora l'intervento ricada in tutto o in parte entro il perimetro delle aree NATURA 2000.

10. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

Art. 16 – Istruttoria e graduatoria delle domande di aiuto

1. L'istruttoria si svolge secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale di attuazione del PSR.

2. Successivamente alla pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 26 del citato regolamento, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:

- a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
- b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;
- c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento.

3. Le graduatorie approvate sono valide fino al 31 dicembre 2015.

Art. 17 – Decisione individuale di finanziamento

1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore entro trenta giorni adotta e comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento.

2. La decisione individuale:

- a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
- b) conferma e concede l'aiuto spettante;

- c) precisa le modalità di erogazione dell'aiuto, specificando se l'aiuto è concesso a titolo di de minimis;
- d) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
- e) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
- f) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del contributo

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del regolamento di generale di attuazione del PSR, i contributi sono erogati con le seguenti modalità:
 - a) per acconti su stati di avanzamento (SAL);
 - b) a saldo.

Art. 19 – Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso, per importi netti, rispettivamente, non inferiori a 10.000,00 euro:
 - a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
 - b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.
2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
3. La copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 23;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento; nel caso di acquisto di materiale vivaistico la fattura dovrà riportare numero e specie o clone delle piante acquistate;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante:
 - che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - in caso di beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.

Art. 20 – Domanda di saldo

1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti.
2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. La copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b), c), e) ed ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. Certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario, riportante la descrizione delle eventuali varianti sostanziali e non sostanziali con le relative motivazioni; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario;
5. Gli estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento;
6. Un prospetto di raffronto preventivo/consuntivo redatto sulla base delle lavorazioni realizzate o alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio, con applicazione dei costi ritenuti ammissibili e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture di spesa;
7. I beneficiari pubblici allegano altresì la documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione approvati dal beneficiario medesimo.

Art. 21 – Avvio degli interventi

1. Sono ammesse a finanziamento le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di aiuto avvenuta entro termini indicati dal presente bando di cui all'articolo 14.
2. Sono ammesse a finanziamento anche le operazioni avviate precedentemente alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, purché l'interessato abbia segnalato all'ufficio attuatore l'intenzione di dare inizio all'operazione e fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22.
3. Alla segnalazione segue la presentazione della domanda di aiuto nei termini previsti dal presente bando di cui all'articolo 14.
4. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 22, l'interessato può richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi.

Art. 22 – Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.
2. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari pubblici, alla data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari privati, alla data della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.
4. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 23. L'investimento non si considera ultimato dal punto di vista finanziario qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

Art. 23 – Prova della spesa

- a) I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale il cui pagamento risulti effettuato attraverso la

presentazione di:

- a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - b) copia della ricevuta bancaria;
 - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
 - d) copia del vaglia postale;
 - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;
 - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.
- b) Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
- c) Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
- d) La documentazione di spesa è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 24 – Impegni essenziali

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali generali:
 - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 26;
 - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal regolamento generale di attuazione, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - e) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - f) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
 - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali specifici di misura:
 - a) il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo ed almeno 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;
 - b) l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa autorizzazione dell'ufficio attuatore, il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di autoconsumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;
 - c) il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 e 2, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b) nonché di quelli individuati ai sensi del comma 2, gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

Art. 25 – Impegni accessori

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori generali:
 - a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 26;
 - b) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - c) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
 - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000 euro, affiggere apposita targa informativa recante:
 - la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - l'emblema della Repubblica italiana;
 - il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 500.000 euro, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
 - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
 - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - i) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori specifici di misura:
 - a) la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nei casi in cui si verifichi una mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi tre anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto adempimento;
 - b) il controllo delle infestanti da compiersi nel corso dei primi 5 anni di età dell'impianto mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.
 - c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a, finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati, e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;

- d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;
 - e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi dei commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

Art. 26 - Varianti

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
 - a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
 - b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.
2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:
 - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
 - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
 - a) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
 - a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
 - b) variazione dei prezzi di mercato;
 - c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
 - d) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
 - e) utilizzo delle economie di cui alle lettere b), c) e d) per le finalità di cui alla lettera a) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento generale di attuazione del PSR, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e) del citato regolamento.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 sono trasmesse dagli uffici attuatori ai beneficiari.
11. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 27 - Proroghe

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
 5. le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 6. motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.
2. Le eventuali proroghe richieste non possono prevedere termini ultimi per la rendicontazione del progetto successivi al 30 giugno 2015.

Art. 28 – Conclusione dell'operazione

e) Il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e non potrà essere comunque superare i 18 mesi dalla data di ricevimento della decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi dell'articolo 27. Entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e succ. mod. e int. e della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, del PSR e del relativo regolamento generale di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
2. Il rinvio agli atti comunitari, nazionali e regionali contenuti nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 31 - Informazioni e strutture di attuazione

1. Gli Uffici attuatori competenti per territorio presso i quali va presentata la domanda di aiuto sono i seguenti:

Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

indirizzo: PORDENONE - Via Oberdan 18

telefono: 0434 5291

ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone

Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

indirizzo TRIESTE - Via Monte San Gabriele 35

telefono: 0481 386253

ipa.go.agrifor@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Trieste e Gorizia

Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

indirizzo UDINE - Via Sabbadini 31

telefono: 0432 555860

ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine

f) Oltre che alle strutture di attuazione sopra elencate, ulteriori informazioni relative al presente Bando possono essere richieste alla seguente struttura di coordinamento:

Ufficio responsabile di azione

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali

Servizio gestione forestale e produzione legnosa

telefono: 0432 555670

s.gestioneforestale.agrifor@regione.fvg.it

Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali

g) Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

h) I dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.

i) Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

j) All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

Art. 33 - Elenco allegati

Allegato A – Fac-simile dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal beneficiario.

Allegato B – Scheda tipo per la redazione del progetto di impianti a ciclo lungo.

Allegato C - Scheda semplificata per gli impianti a ciclo breve

Allegato D – Scheda tipo per la redazione del Piano di coltura e di conservazione

Allegato E - Fac-simile di computo metrico (di pioppeto clonale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto nato a (..) il, residente a (..) in, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

a) di essere in possesso del titolo di proprietà, oppure della disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e registrato, dei fondi agricoli sotto indicati e sui quali intende realizzare gli interventi di imboscimento di cui alla *misura* del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

Comune Censuario	foglio	mappale

b) di essere in possesso di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e di essere in regola col pagamento del canone per i seguenti fondi agricoli ricadenti in aree demaniali:

Comune Censuario	foglio	mappale

- c) che gli stessi fondi agricoli sono/non sono (barrare il caso che non ricorre) stati coltivati a seminativo nelle ultime due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d) di trovarsi nelle condizioni di recuperabilità /non recuperabilità (barrare il caso che non ricorre) dell'IVA delle spese che intende sostenere;
- e) che l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti è pari ad euro
- f) di possedere/non possedere (barrare il caso che non ricorre) la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- g) che l'intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Luogo, data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

* Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

CONTENUTI DEL PROGETTO D'IMPIANTO

INTESTAZIONE	<p>Nell'intestazione del progetto sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 223; interventi 1a o 1b) 4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome, Denominazione azienda/Ente, Indirizzo di residenza/sede dell'azienda/Ente) 5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 6 Località e data del progetto 7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante 8 Nominativo, timbro e firma del tecnico incaricato
RELAZIONE	<p>Nella relazione illustrativa sono sviluppati i seguenti capitoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Premessa (estremi dell'incarico, tipo di proprietà, obiettivi generali) 2 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 3 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 4 Superfici e riferimenti catastali (definizione delle superfici totali d'impianto; tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 5 Caratteri ecologico-stazionali (morfologia ed idrologia superficiale; substrato geopedologico; aspetti climatici e floristico-vegetazionali) 6 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo; eventuali ricadute ambientali e naturalistiche) 7 Descrizione dell'intervento (criteri di scelta della/e specie; tabella dell'elenco delle specie impiegate, con i rispettivi numero e frequenza percentuale; requisiti del materiale vivaistico; descrizione dello schema d'impianto; tipologia, sequenza cronologica e periodo di esecuzione dei lavori d'impianto) 8 Quadro economico (costo totale del progetto, distinto in imponibile lavori e spese tecniche ed eventuale IVA)
ALTRE TAVOLE	<p>Oltre alla relazione sono parte integrante del progetto le seguenti tavole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 2 Planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 3 Schema d'impianto (schema grafico – indicativamente in scala 1:200 – con indicate la forma del sesto d'impianto, la collocazione spaziale delle piante, le distanze tra di esse, l'elenco delle specie suddivise per principali, secondarie, paracadute, ecc.) 4 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E) 5 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno)

CONTENUTI DELLA SCHEDA D'INTERVENTO	
INTESTAZIONE	<p>Nell'intestazione della scheda sono riportati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 223; interventi 1a o 1b) 4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome / Denominazione azienda, Indirizzo di residenza/sede dell'azienda) 5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 6 Località e data del progetto 7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante
SCHEDA	<p>Nella scheda sono descritti sinteticamente i seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 2 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 3 Superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 4 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo) 5 Descrizione dell'intervento (varietà/clone impiegati; forma e dimensioni del sesto d'impianto) 6 Quadro economico (costo totale dell'intervento, distinto in imponibile lavori ed eventuale IVA)
ALLEGATI	<p>Alla scheda descrittiva sono allegate le seguenti tavole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 corografia delle superfici d'intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell'estensione dell'intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 2 Planimetria catastale (planimetria dell'area o delle aree d'intervento su estratto di mappa catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 3 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi Allegato E) 4 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei lavori e forniture per l'arboricoltura da legno)

PIANO DI CULTURA E DI CONSERVAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO

Il Piano di coltura e di conservazione è firmato dal richiedente per accettazione ed osservanza e viene approvato dall'Ufficio attuatore.

TIPO DI INTERVENTO CULTURALE	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE
Controllo della vegetazione concorrente	
Irrigazioni di soccorso	
Risarcimenti	
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	
Prevenzione e contenimento delle patologie	
Sistemi di potatura (in dettaglio)	
Uso dei pali tutori o delle protezioni individuali	
Diradamenti	
Turni delle specie principali e accessorie	
Forma di governo e trattamento dell'impianto	
PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE	
Prodotto legnoso principale	
Prodotto legnoso intercalare	
Altri prodotti / servizi	

Luogo, data

il richiedente

il tecnico incaricato

.....

.....

FAC-SIMILE DI COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO						
per impianto di 1 ettaro di pioppeto clonale (6x6 m)						
n.	cod.	Descrizione delle voci di spesa	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo lavori
1	B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	1,00	€ 270,00	€ 270,00
2	B.05	Erpicazione incrociata (n. 2 passaggi)	ha	1,00	€ 130,00	€ 130,00
3	A.08	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	1,500	€ 170,00	€ 255,00
4	B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	1,00	€ 80,00	€ 80,00
5	B.10	Tracciamento filari e segnature buche	cad.	278	€ 0,65	€ 180,70
6	B.20	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad	278	€ 0,65	€ 180,70
7	A.05	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad	278	€ 4,00	€ 1.112,00
8	B.21	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad	278	€ 1,93	€ 536,54
TOTALE LAVORI E FORNITURE						€ 2.744,94

Luogo e data

il richiedente

.....